



**ATTO N. 16**

---

**PROPOSTA DI LEGGE**  
*d'iniziativa del Consigliere Ripa di Meana*

***"Prime norme in materia di divieto di consumo di prodotti geneticamente modificati nelle mense scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura, nonché in materia di promozione negli stessi dell'utilizzazione di prodotti biologici, tipici, tradizionali e a denominazione protetta"***

---

*Depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 13.6.2000*

*Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 19.6.2000*

**Norme in materia di divieto di consumo di prodotti geneticamente modificati nelle mense scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura, nonchè in materia di promozione negli stessi dell'utilizzazione di prodotti biologici, tipici, tradizionali e a denominazione protette**

L'organismo geneticamente modificato (OGM) è un essere vivente creato in laboratorio con tecniche di ingegneria genetica, attraverso le quali vengono inseriti nel genoma della specie ospitante geni specifici provenienti da generi filogeneticamente lontani o da regni diversi, provocando alterazioni della biodiversità con conseguenti danni irreversibili sull'evoluzione delle specie vegetali. I cibi transgenici, apparentemente simili a quelli naturali, in realtà non lo sono poichè avendo un corredo genetico modificato possono introdurre sostanze tossiche per l'organismo umano. Gli OGM possono essere causa di nuove allergie, oltre che provocare resistenza agli antibiotici e riduzione delle difese immunitarie. Prendendo atto, quindi, dei rischi che i prodotti transgenici comportano e della scarsa sperimentazione effettuata, deve trovare piena applicazione il principio di cautela e assieme ad esso il diritto di conoscere e scegliere gli alimenti, escludendo quelli contenenti organismi geneticamente modificati e (viceversa) orientando - quanto più possibile - la scelta alimentare in direzione dei prodotti biologici certificati e tipici.

La legge regionale persegue entrambi questi obiettivi muovendo da situazioni "sensibili" connesse alla fruizione di servizi da parte di consumatori particolarmente deboli quali bambini, ammalati ed anziani.

Dopo aver affermato per la prima volta, e solennemente, nell'ordinamento regionale il "principio di cautela" (affermazione dalla quale - in attesa di una riforma dello Statuto Regionale che lo sancisca definitivamente - ben potranno farsi derivare, non solo nel campo della agricoltura e della alimentazione, fondamentali conseguenze anche nella "sola" prospettiva de l'"Umbria OGM free") la legge provvede a disporne alcune concrete articolazioni.

*Ordine*

Viene così fatto innanzitutto divieto di somministrare organismi geneticamente modificati nelle mense pubbliche delle scuole, degli ospedali e dei luoghi di cura. A tale fine alle mense stesse ed ai soggetti gestori (con gli enti locali e le a.s.l.) viene riconosciuta la potestà di esercitare un controllo preventivo sull'origine degli alimenti, accertando l'assenza di OGM, e mettendo a disposizione del consumatore le connesse informazioni per una scelta informata e consapevole.

Ma la legge non affida la sicurezza alimentare ai soli (anche se fondamentali) divieti. Provvede anche, in attuazione dell'art. 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 448, (l. finanziaria 2000) ad articolare in sede regionale le azioni di promozione della produzione agricola biologica e di qualità, prevedendo in capo alle medesime istituzioni su cui incombe il divieto di transgenico, l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali e a denominazione protetta. Infine la legge, in coerenza con istanze sempre più diffuse corrispondenti a convincimenti etici e a pratiche religiose, sancisce definitivamente il diritto di scelta alimentare a favore esplicito di quella vegetariana e vegana.

*Carlo Ripa di Meana*

**Norme in materia di divieto di consumo di prodotti geneticamente modificati nelle mense scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura, nonchè in materia di promozione negli stessi dell'utilizzazione di prodotti biologici, tipici, tradizionali e a denominazione protette**

**Art. 1.**

1. La Regione Umbria, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione e dell'articolo 7 dello Statuto, tutela la salute quale fondamentale diritto della persona e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana e all'ambiente derivanti dal consumo di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.
2. Per le stesse finalità di tutela, nonchè al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile, la Regione Umbria promuove l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonchè di quelli a denominazione protetta.

**Art. 2.**

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la giunta regionale, d'intesa con le associazioni tra operatori e produttori individuate dalla legge 28 agosto 1995 n. 28, organizza e realizza all'interno dei propri programmi sull'educazione alimentare e nella divulgazione agricola, campagne di informazione, comunicazione ed educazione del cittadino, diretta in maniera particolare agli operatori agricoli, scolastici e sanitari, sia sui rischi possibili derivanti dall'introduzione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati nell'alimentazione e nell'ambiente, sia sui vantaggi conseguenti alla utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonchè di quelli a denominazione protetta.

**Art. 3.**

1. In attesa di protocolli o normative comunitarie utili alla valutazione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente, è fatto divieto di somministrare prodotti contenenti organismi geneticamente modificati nelle attività di ristorazione collettiva, in particolare in quelle scolastiche e prescolastiche, negli ospedali e luoghi di cura della Regione Umbria, appartenenti ai Comuni, alle Province, alla Regione, agli altri enti ed istituzioni pubbliche ed ai soggetti privati convenzionati.
2. I soggetti di cui al comma 1, e comunque i gestori, hanno l'obbligo di verificare attraverso la richiesta di apposita certificazione l'assenza in qualunque alimento di organismi geneticamente modificati.

**Art. 4**

Al fine di garantire il diritto all'informazione del cittadino e di accesso, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, hanno l'obbligo di rendere pubblico e di comunicare agli utenti, attraverso mezzi idonei ed adeguati, la provenienza degli alimenti somministrati.

*ordine*

**Art. 5**

1. Nelle attività di ristorazione collettiva, in particolare in quelle scolastiche e prescolastiche, negli ospedali e luoghi di cura della Regione Umbria, appartenenti ai Comuni, alle Amministrazioni provinciali, alla Regione agli altri enti pubblici ed ai soggetti privati convenzionati, è fatto obbligo di prevedere nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici certificati, tipici e tradizionali, nonché a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione.
2. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni ed enti di cui al comma 1, sono aggiudicate ai sensi dell'articolo 23, comma 1, letta b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti

**Art. 6**

1. Nelle attività di ristorazione collettiva di cui agli articoli 3 e 5 deve essere assicurata a chi ne faccia richiesta la somministrazione di pasti e diete vegetariane e vegane.

**Art. 7.**

1. Per i fini di cui all'articolo 1, la Regione promuove tra i titolari e i gestori di attività di ristorazione collettiva, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, le associazione degli operatori e produttori individuate dalla legge 28 agosto 1995 n. 28, e gli utenti e consumatori finali, accordi di programma per la realizzazione delle azioni di cui agli articoli 3, 5 e 6, e - comunque - di tutte quelle idonee a perseguire i fini medesimi.

**Formula finale**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 69 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

*carlo Riga di Meana*